

Corte Ue. La sentenza dei giudici di Lussemburgo interviene in una controversia fra l'Ordine dei **geologi** e l'Antitrust

«Dignità», lato debole della tariffa

Individuato un potenziale effetto distorsivo nella quota di parcella legata al «decoro»



Giovanni Negri
MILANO

Una sponda alle preoccupazioni dell'Antitrust. La Corte di giustizia europea interviene (ancora una volta) sul tema delle **tariffe professionali** e riconosce, in sintonia con le perplessità più volte sollevate di recente dai vertici del Garante, che il decoro, come criterio di commisurazione delle parcelle, può avere effetti restrittivi della concorrenza e permettere una reintroduzione surrettizia della abolite tariffe.

La Corte, nella sentenza depositata ieri nella causa C-136/12, è intervenuta nell'ambito di un procedimento davanti al Consiglio di Stato che vede l'Ordine dei **geologi** contrapposto all'Autorità garante della concorrenza. Quest'ultima, nel 2010, aveva accertato con delibera del 23 giugno che l'Ordine nazionale dei **geologi** aveva violato l'articolo 101 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea perché aveva indotto i suoi membri a uniformare i propri comportamenti economici attraverso l'applicazione della tariffa professionale. In particolare, l'Autorità aveva considerato che il codice deontologico costituiva una decisione di un'associazione di imprese con effetto restrittivo della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del Trattato.

In particolare, la qualificazione, sulla base del medesimo Codice deontologico, della tariffa professionale come elemento di riferimento per la determinazione della parcella spingeva i **geologi** a commisurare i compensi aderendo a questi importi. Il rinvio formale del Codice al decreto legge 223/2006, che abroga le tariffe fisse e minime, non basterebbe, per l'Antitrust, a rendere chiara ai **geologi** la possibilità di precisare le parcelle professionali sulla base del libero accordo tra le parti. Persa la controversia davanti al Tar del Lazio, la questione è finita davanti al Consiglio di Stato che aveva chiamato in causa la Corte di giustizia.

I giudici europei hanno innanzitutto precisato che, quando adotta un atto come il codice deontologico, un'organizzazione

professionale come l'Ordine nazionale dei **geologi** non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri. Appare come l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un'attività economica. «Alla luce di tali considerazioni si deve, pertanto, affermare che un'organizzazione professionale come l'Ordine nazionale dei **geologi** si comporta come un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, Tfeue, nell'ambito dell'elaborazione di regole deontologiche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto poi alla qualificazione giuridica delle regole deontologiche, la Corte di giustizia ricorda come si tratta indubbiamente di decisioni sulla base dell'articolo 101 del Trattato. Infatti, sul punto il codice ha un indubbio carattere vincolante che prevede, tra l'altro, la possibilità di infliggere sanzioni ai **geologi** che non le osservano. Così, prosegue la sentenza, la decisione di un'associazione di imprese può avere un effetto di distorsione nel commercio tra Stati membri dell'Unione. Un'intesa che si estende a tutto il territorio di

uno Stato membro ha, per sua stessa natura, l'effetto di consolidare «la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione

economica». Pertanto «le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l'importanza della prestazione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno». Detto questo, tocca però al giudice nazionale, in questo caso sarà il Consiglio di Stato, accertare se nel caso concreto si sono verificate effettive distorsioni della concorrenza, tenendo conto, tra l'altro, del contesto in cui la decisione dell'Ordine è stata presa e, soprattutto, delle finalità di tutela dei consumatori che la decisione asserisce di volere perseguire. Il Consiglio di Stato, in altre parole, dovrà verificare se le disposizioni del codice deontologico, con riferimento in particolare al criterio della dignità della professione, possono essere considerate assolutamente necessarie alla prospettiva di protezione dei consumatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA



Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei **geologi** il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei **geologi**, oltre alla qualità e all'importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, Tfeue, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio

valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti (...) se i predetti effetti si producano nel caso di specie.
Corte di giustizia Ue, causa C-136/12

LE INDICAZIONI

Riconosciuto il carattere di associazione di imprese all'Ordine in causa
Al Consiglio di Stato la decisione nel merito

